

Chi sceglie l'amministratore di sostegno? (Fonte: <https://www.laleggepertutti.it/>)

Chi può essere nominato amministratore di sostegno e che poteri ha il giudice nell'individuazione del soggetto incaricato? Chi non può fare l'amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno è una figura, nominata dal tribunale, in favore delle persone con una ridotta capacità di intendere e volere o con una menomazione psichica o fisica. Ma chi sceglie l'amministratore di sostegno? In altri termini, chi può essere nominato amministratore di sostegno? Se, nel ricorso presentato dall'interessato o dai suoi familiari, dovesse essere indicato il nome di un soggetto in grado di ricoprire tale incarico e di svolgere correttamente i relativi compiti, il giudice potrebbe non tenerne conto e scegliere un'altra persona? Sul punto sarà bene fare alcune precisazioni.

Spiegheremo, qui di seguito, in favore di chi può essere nominato l'amministratore di sostegno (i cosiddetti beneficiari), chi può ricorrere al giudice e chiedere la sua nomina ed infine quali poteri e quanta discrezionalità ha il giudice nell'individuazione del soggetto incaricato. Ma procediamo con ordine.

Indice

- [1 Chi sono i beneficiari dell'amministrazione di sostegno?](#)
- [2 Chi può chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno?](#)
- [3 Chi sceglie l'amministratore di sostegno?](#)
- [4 Chi può fare l'amministratore di sostegno?](#)
- [5 Chi non può fare l'amministratore di sostegno?](#)

Chi sono i beneficiari dell'amministrazione di sostegno?

Prima di comprendere chi sceglie l'amministratore di sostegno e chi può essere nominato, cerchiamo di individuare i relativi beneficiari.

Beneficiano dell'amministrazione di sostegno:

- i maggiorenni o i minori emancipati che si trovano in una situazione di incapacità o impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai loro interessi, derivante da **menomazione fisica** (i soggetti con disabilità, anziani non autosufficienti, lungodegenti) o **psichica**;
- gli **interdetti** o gli **inabilitati** dal momento della pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Chi può chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno?

La domanda per la nomina di un amministratore di sostegno può essere proposta da:

- il beneficiario stesso dell'amministrazione di sostegno;

- il coniuge o il convivente stabile;
- i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o il curatore;
- il pubblico ministero;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona.

Chi sceglie l'amministratore di sostegno?

Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può contenere - ma non è un requisito indispensabile - l'indicazione della persona proposta come amministratore di sostegno. **Tale indicazione non è vincolante per il giudice.** Quest'ultimo infatti può decidere autonomamente, tenendo comunque conto solo degli interessi del soggetto da amministrare. Dunque, il giudice ha ampia discrezionalità nella scelta, avuto riguardo all'individuazione del soggetto che assicura al meglio la cura degli interessi del beneficiario.

Come chiarito infatti dalla Cassazione [1], «in tema di amministrazione di sostegno, deve essere scelto come amministratore di sostegno il soggetto che assicuri al massimo la cura degli interessi del beneficiario: pertanto, ai sensi dell'[articolo 408 del codice civile](#), il giudice tutelare può anche nominare un **soggetto diverso dai familiari dell'amministrato**, ove sussistano **gravi motivi**.

Chi può fare l'amministratore di sostegno?

In ogni caso, la legge stabilisce che il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore, deve preferire, ove possibile:

- il **coniuge** che non sia separato legalmente,
- in caso di unione civile, la parte dell'unione civile,
- la **persona stabilmente convivente**,
- il **padre**, la **madre**, il **figlio** o il fratello o la sorella,
- un parente entro il quarto grado o un altro soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata,
- in mancanza, altra persona idonea.

Chiaramente la scelta dell'amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

Chi non può fare l'amministratore di sostegno?

Non possono ricoprire la funzione di amministratore di sostegno i soggetti che:

- hanno in cura o in carico il beneficiario in qualità di operatori dei servizi pubblici o privati;
- non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

- sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore che per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale;
- hanno o stanno per avere una lite col beneficiario, dalla quale potrebbe derivare una perdita notevole del patrimonio di questo (ciò vale anche se la lite vede coinvolto un ascendente, un discendente o il coniuge del soggetto che deve essere nominato);
- sono incorsi nella perdita o decadenza della responsabilità genitoriale o sono stati rimossi da altra tutela;
- sono falliti e non sono stati cancellati dal registro dei falliti;
- sono dispensati d'ufficio o dietro apposita domanda di dispensa.

Note

[1] Cass. sent. n.6861/2013.